

OGGETTO: Monetizzazione "Ferie non godute" dipendente M.A. nata il 01/09/56 (matr. 45553)  
cessata dal servizio il 16/06/2013

---

### Il Responsabile del Servizio del Personale

- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06;
- VISTO** il D.Lgvo n. 502/92 modificato ed integrato dal D.Lgvo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgvo n. 165/01 e ss.mm.ii.;
- RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008 di approvazione dell'Atto Aziendale modificato ed integrato in base alle indicazioni della DGR n. 16/27 del 18.03.2008;
- VISTA** la delibera di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 18/9 del 26.03.2008 con la quale la medesima si pronuncia positivamente in merito alla verifica di conformità nei confronti del modificato Atto Aziendale;
- RICHIAMATE** le deliberazioni n. 232 del 09.02.2009 e n. 417 del 26.04.2010 del Direttore Generale con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale n. 2677 del 22.11.2005 con la quale alla dr.ssa Patrizia Sollai sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio del Personale;
- RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 11.02.2013 di approvazione del Regolamento per le procedure di predisposizione e formalizzazione degli atti deliberativi del Direttore Generale e determine dirigenziali e della loro struttura;
- VISTA** l'istanza, della sig.ra M. A. nata a Cagliari il 01/09/56 dipendente presso il Servizio Ispettivo dell' Azienda, con cui chiede la monetizzazione delle ferie non usufruite prima della cessazione dal servizio;
- VISTO** l'art 5 c. 8 del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito con Legge n.135 del 07/08/2012, che stabilisce l'obbligatorietà della fruizione delle ferie, riposi e permessi, prevedendo inoltre il divieto, di carattere generale, che tali giornate "non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi";
- CONSIDERATO** che il Ministero dell' Economia e Finanze con nota n. 0094806 del 9 novembre 2012 ritiene ammissibile l'esclusione, dall'ambito di applicazione della disposizione sopra considerata, delle situazioni in cui il rapporto si conclude in modo anomalo e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta) o in quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla capacità organizzativa del datore di lavoro (malattia, infortunio, congedo di maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni);
- PRESO ATTO** che con nota del Servizio Personale prot. 2013/72940 del 17/06/2013 si è disposta la risoluzione del rapporto di lavoro della dipendente M. A. (matr. 49290) coadiutore amministrativo - con decorrenza dal 17/06/2013 per "inidoneità psicofisica permanente a
-

*qualsiasi proficuo lavoro*" a seguito del giudizio espresso dalla Commissione Medica Di Verifica con verbale n. 3333 del 13/06/2013;

**ACCERTATO** che la dipendente è risultata assente per malattia ininterrottamente dal 28/08/2012 che, precedentemente alla malattia, non aveva ancora fruito di n. 8 giorni relativi allo stesso anno, né ha goduto dei giorni di ferie maturati nell' anno successivo fino alla risoluzione del rapporto di lavoro e neppure dei giorni di festività soppresse di cui alla legge n. 937/77;

**CONSTATATO** che il mancato godimento delle ferie non è in alcun modo imputabile alla volontà della dipendente ma ad un evento oggettivo di carattere impeditivo;

**VISTO** l'art.19 del C.C.N.L. 01/09/95 e il D.Lgs n.66/2003 art. 10 comma 2 che consente il pagamento della relativa indennità sostitutiva per ferie non godute solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;

**RITENUTO** che, per quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per accogliere l'istanza presentata in data 04/07/2013 dalla dipendente M. A. (matricola 49290) e di poter procedere al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie residue non godute nell'anno 2012 cioè 8 giorni, quelle del del 2013 che rapportate alla data di cessazione corrispondono a gg 16 di ferie comprese le 4 giornate di riposo per festività soppresse di cui alla legge n. 937/77;

**VISTA** l'insussistenza di conflitti di interesse connessi alla adozione della presente determinazione;

#### D E T E R M I N A

Di liquidare alla Sig.ra M. A. nata il 01/09/56 a Cagliari (matr. 49290), cessata dal lavoro per *inidoneità psicofisica permanente a qualsiasi proficuo lavoro*, a titolo di ferie non godute relative all'anno 2012 e 2013, oltre i giorni di festività soppresse di cui alla legge n. 937/77, l'importo totale di € 1.304,96 come meglio specificato nel prospetto di seguito riportato:

Retribuzione mensile (ai sensi dell'art. 37 c. 2 ccnl integr.vo 07/04/99)	€ 1.673,62
importo retribuzione giornaliera (ai sensi dell'art. 37 c. 3 ccnl integr.vo /99)	€ 64,37
Totale giorni ferie maturati e non goduti (8 del 2012 - 12 del 2013)	<b>Tot 20</b>
Totale lordo indennità sostitutiva ferie non godute	<b>€ 1.287,40</b>
Totale lordo gg riposo per festività soppresse, L. 937/77 (4gg)	<b>€ 17,56</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 1.304,96</b>

- la comunicazione della presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 1, della L.R. n. 10/2006, come modificato dall'art.3 della L.R. 21/2012.

Il Responsabile del Servizio del Personale  
(Dr.ssa Patrizia Sollai)

Il Responsabile del Procedimento: dr. A. 

Funzionario Estensore: O.C. 

La determinazione viene pubblicata per 15 giorni consuntivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.